

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

NELL'ADUNANZA DEL 25 Luglio 2008

composta dai magistrati:

-	Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
-	Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
-	Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore	Componente
-	Cons. Anna BOMBINO	Componente
-	Primo ref. Quirino LORELLI	Componente
-	Primo ref. Natale LONGO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n. 6426 del 15.05.2008, con la quale il Comune di MONTEBELLO JONICO (RC) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 1851 del 21.05.2008;

VISTA l'ordinanza n. 14/08 del 21.07.2008, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di MONTEBELLO JONICO (RC) – avendo ottenuto dalla Regione Calabria, ai sensi delle legge regionale n. 13 del 14.04.2004, un contributo costante poliennale, pari all'85 per cento della rata di ammortamento relativa al mutuo contratto dal Comune medesimo con la Cassa Depositi e Prestiti ed autorizzato dalla stessa legge regionale – con la sopra citata nota n. 6426 del 15.05.2008, ha promosso il parere di questa Sezione al fine di conoscere le modalità di iscrizione in bilancio del contributo concesso dalla Regione, del netto ricavo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e della relativa rata di ammortamento, anche in relazione agli effetti che tale situazione produce sulla capacità di indebitamento dell'Ente e sul rispetto del Patto di stabilità interno.

In particolare il Comune di MONTEBELLO JONICO (RC) chiede se sia corretto iscrivere al titolo IV dell'entrata l'85 per cento dell'investimento complessivo, da porre a carico della Regione, e al titolo V dell'entrata la differenza del 15 per cento dello stesso investimento, da porre a carico dell'Ente Locale.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "ulteriori forme di collaborazione" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "nonché pareri in materia di contabilità pubblica", aggiungendo che "analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane".

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito

oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "materia della contabilità pubblica". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27

aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

Nel merito occorre preliminarmente precisare che la risposta al quesito posto debba essere inquadrata nell'ambito della vigente normativa in materia di indebitamento degli enti locali, di cui al capo II del titolo IV del d.lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di cui all'art. 160 dello stesso decreto legislativo.

Alla luce della richiamata normativa e dell'art. unico della legge regionale 14.04.2004, n. 13 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 16.04.2004, supplemento straordinario n.1), appare evidente, trattandosi di comune non in stato di dissesto, che si è in presenza di un normale mutuo, autorizzato dalla Regione per investimenti ma contratto direttamente dall'Ente locale con la Cassa Depositi e Prestiti ed assistito da un contributo costante poliennale della Regione medesima, per un importo massimo corrispondente all'85 per cento della relativa rata di ammortamento. Ciò significa che, nella fattispecie oggetto del parere, il Comune è l'intestatario del contratto di mutuo, è l'unico responsabile dei pagamenti per rimborso nei confronti dell'Istituto mutuante, nonché proprietario delle opere alle quali accede il finanziamento ottenuto, accrescendone il valore. Inoltre il contributo poliennale dell'Ente Regione, copre solo parzialmente (per un massimo dell'85 per cento) la rata di ammortamento del mutuo contratto dall'Ente locale, con la conseguenza che la restante parte è a totale carico di quest'ultimo. In presenza di tali presupposti, e tenuto conto che la Cassa Depositi e Prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra Ente contributore e Ente beneficiario in dipendenza della concessione del contributo poliennale, appare innegabile l'esistenza di un interesse ed obbligo diretto dell'Amministrazione comunale alla gestione del ricavo del mutuo e al rimborso delle relative quote di ammortamento. Laddove, infatti, l'Ente locale contraente risulti, comunque, obbligato nei confronti dell'Istituto mutuante al pagamento degli oneri di ammortamento, il debito derivante dal mutuo non può non gravare sul medesimo, dovendosi considerare la partecipazione dell'Amministrazione regionale al finanziamento quale mero rimborso parziale delle somme dovute, dovendo l'Ente locale medesimo provvedere, tra l'altro, all'autofinanziamento di una parte dell'investimento.

L'ultima parte del quesito posto dal Comune di MONTEBELLO JONICO (RC) (e cioè se lo stesso possa, come sembra aver fatto in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, iscrivere al titolo IV dell'entrata l'85 per cento dell'investimento complessivo da porre a carico della Regione, e al titolo V dell'entrata la differenza del 15 per cento dello stesso investimento, da porre a carico dell'Ente locale), non ha alcun fondamento sia sul piano logico che giuscontabilistico, in quanto la legge regionale n. 13/2004 non prevede, da parte dell'Ente Regione, alcun contributo a titolo di trasferimento in conto capitale per il finanziamento del possibile investimento, bensì solo un contributo costante poliennale sulla rata annuale di ammortamento del mutuo da contrarre direttamente da parte dell'Ente locale, per un importo massimo corrispondente all'85 per cento della stessa rata di ammortamento e per la durata massima di 25 anni.

Cosa diversa, infatti, sarebbe qualora l'Amministrazione regionale dovesse assumere essa stessa l'obbligo di effettuare il pagamento totale delle rate di ammortamento direttamente nei confronti dell'Istituto finanziatore. In tal caso si verrebbe a verificare l'ipotesi prevista dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 76, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che si ispira alle finalità di "consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione dell'Italia al Patto di stabilità e crescita".

Conclusivamente, quindi, l'Ente locale che intenda accendere un mutuo assistito da contributi regionali poliennali, quindi a pagamento differito, ai sensi della legge regionale 14.04.2004, n. 13, dovrà iscrivere necessariamente il ricavato del mutuo, contratto direttamente con la Cassa Depositi e Prestiti, tra le "Entrate derivanti da

accensione di prestiti" (Titolo V – cat.3), con contestuale allocazione tra le "Spese in conto capitale" (Titolo II) del corrispondente importo, soggetto a vincolo di destinazione agli investimenti. Conseguentemente, iscriverà gli oneri di ammortamento del mutuo rispettivamente al titolo I della spesa (Spese correnti), per la quota interessi, e al titolo III della spesa (Rimborso prestiti), per la quota capitale, mentre il contributo costante annuale regionale sulla rata di ammortamento del mutuo stesso andrà allocato nello stato di previsione dell'entrata, tra i "Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione" (titolo II – cat.2), eventualmente indicando accanto i capitoli di spesa che con tale contributo poliennale si vanno a finanziare parzialmente e con vincolo di destinazione (ossia quelli inerenti rispettivamente alla "quota interessi" e alla "quota capitale" della rata di ammortamento del mutuo). E' evidente che l'accertamento dell'assunzione del mutuo comporterà l'aumento del debito dell'Ente locale da esporre tra i "debiti di finanziamento" del conto del patrimonio.

Occorre infine esaminare i riflessi che il contributo poliennale regionale ha sull'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente locale e sul rispetto del Patto di stabilità interno da parte dello stesso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, trattandosi di contributo sulla rata di ammortamento del mutuo, nella misura massima dell'85 per cento, esso, essendo iscritto tra le entrate correnti (titolo II), rientra per l'intero importo nel computo di cui all'art. 204 del d.lgs n. 267/2000 (TUEL), al fine di individuare il limite massimo di indebitamento dell'Ente, che poi dovrebbe essere corretto, sempre in positivo, per la sola quota interessi, contenuta nello stesso contributo sulla rata di ammortamento, da determinarsi di anno in anno in relazione al piano di ammortamento del mutuo.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, appare evidente che le esposte modalità di rilevazione contabile delle entrate e delle spese correlate all'accensione del mutuo assistito da contributo poliennale regionale, ai sensi della citata legge regionale n.13/2004, neutralizzano eventuali effetti di cumulo delle passività risultanti a carico di più enti pubblici che partecipano alla medesima operazione di finanziamento, come nel caso in esame, in relazione al consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione dell'Italia al Patto di stabilità e crescita. Infatti

l'Ente Regione effettuerà (e contabilizzerà nel proprio bilancio) solo un trasferimento corrente a titolo di contributo costante poliennale (parziale) sulla rata di ammortamento del mutuo assunto direttamente e per l'intero importo dall'Ente locale per il finanziamento, ai sensi dell'art. 202 del d.lgs n. 267/2000 (TUEL), di un investimento di interesse dello stesso Ente locale e previsto dalla legge regionale n. 13/2004.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di Il Comune di MONTEBELLO JONICO (RC).

Così deciso in Catanzaro il 25 Luglio 2008.

Il Consigliere Relatore dott. Vittorio Cirò Candiano Il Presidente dott. Silvio Aulisi

Depositata in segreteria il 25.07.2008 Il Direttore della segreteria dott. Antonio LEONE